



BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 4874/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 17

34^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Panecaldo, Alemanno, Baglio, Celli, Coratti, Cozzoli Poli, Grippo, Magi, Marino, Paris R., Piccolo, Proietti Cesaretti, Quarzo, Stampete, Tempesta e Tredicine.

Sposarsi a Roma.

Premesso che l'art. 29 della Costituzione recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare";

L'art. 106 del codice civile ("della celebrazione del matrimonio") stabilisce che "il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione";

L'art. 110 del codice civile stabilisce che è possibile la celebrazione del matrimonio al di fuori della Casa Comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi;

L'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2004 prevede che "1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato civile. 2. Gli uffici separati dello Stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto";

Ai fini di cui all'art. 106 del codice civile per la celebrazione dei matrimoni, "Casa Comunale" può essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali compresi la celebrazione di matrimoni da parte dell'Ufficiale di Stato civile;

Con deliberazione di Giunta Comunale, Roma Capitale poteva individuare altri locali presso i quali istituire una sede distaccata dell'Ufficio di Stato civile al fine di celebrarvi i matrimoni, anche di proprietà privata, purché acquisiti alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico idoneo, con carattere di ragionevole continuità temporale, e ne venga riservata a tale scopo l'esclusiva disponibilità al Comune;

La celebrazione dei matrimoni civili, richiesta dai nubendi in orario diverso o in sedi diverse da quelli previsti dalla Casa Comunale, è subordinata al versamento di una apposita tariffa che verrà determinata con apposita deliberazione di Giunta, assumendo i seguenti parametri:

- a) eventuali variazioni del costo del personale per l'espletamento del servizio;
- b) eventuale variazione dei costi di produzione dei servizi (riscaldamento, illuminazione, pulizie, materiali d'uso);

- c) costo di servizi aggiuntivi (ovvero ulteriori servizi che l'Ente potrà fornire ai nubendi, come individuati con deliberazione di Giunta Municipale);

La celebrazione non era possibile in luoghi diversi dal Municipio (Casa Comunale propriamente detta), dai separati Uffici di Stato civile, da sale esterne alla Casa Comunale purché nella disponibilità dell'Ente per l'erogazione dei servizi in modo continuativo, da giardini o altre zone verdi, funzionali alla Casa Comunale o a separati Uffici di Stato civile o a sedi esterne;

Numerosi Comuni italiani, anche in risposta all'evoluzione del costume e della società, si sono attivati negli anni per la celebrazione di matrimoni al di fuori della Casa Comunale, in luoghi a vocazione estetica, culturale e turistica, incontrando il favore dei cittadini;

L'Amministrazione Capitolina, nel perseguimento dei propri fini istituzionali ed in un contesto nel quale si assiste alla costante diminuzione delle risorse finanziarie e agli effetti della congiuntura economica, è impegnata nel reperimento di risorse economiche per far fronte alle esigenze della popolazione e del funzionamento della Amministrazione in tutti i suoi servizi e alle spese derivanti dalle calamità naturali;

Negli ultimi anni, l'azione della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito degli effetti della congiuntura economica;

Gli Enti Locali, se per un verso sono chiamati sempre più ad assolvere compiti primari nella amministrazione del Paese e a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, dall'altra registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali delle Autonomie stesse;

Preso atto che il Consiglio di Stato con parere n. 196/2014, espresso in data 22 gennaio 2014, ha considerato:

- che nella sensibilità collettiva sia fuori di dubbio, non solo in Italia ma nell'intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima o sacrale ma anche mondana e tale, da sottrarsi – quanto meno con riguardo al luogo – al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione;
- che i requisiti di “esclusività e continuità della destinazione”, se intesi in termini assoluti sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza mentre tali requisiti, fermo restando la definizione preventiva della destinazione del sito, possono sussistere anche se il Comune riserva il sito alla celebrazione del matrimoni in modo frazionato nel tempo e nello spazio ovvero in determinati giorni della settimana o del mese e in alcune determinate aree del luogo, purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale;

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 10/2014, nel superare la precedente Circolare n. 9/2007, dispone che ci si attenga al parere suddetto;

Considerato che la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative, proprie della Casa Comunale, non viene meno se adibito ad altri usi, in determinati periodi di tempo e/o per determinate porzioni del sito scelto;

Detta Circolare garantisce la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività;

Con mozione n. 21, approvata dal Consiglio Comunale di Roma nella seduta del 5 maggio 2005, si evidenziava che:

1. i luoghi deputati alla celebrazione del matrimonio civile erano ritenuti insufficienti a garantire in tempi brevi le celebrazioni;
2. la maggior parte delle richieste per tali matrimoni si concentrano nelle giornate prefestive e festive, provocando liste di attesa che possono essere smaltite solo in tempi molto lunghi;

E con tale mozione, si impegnava il Sindaco e l'Assessore competente a rimuovere tutti gli impedimenti che ostacolassero la possibilità di scelta dei cittadini che, volendo contrarre il matrimonio civile, desideravano che la sua pubblica celebrazione avvenisse in luoghi di loro gradimento;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

che sia dato seguito a quanto disposto dalla Circolare n. 10 del Ministero dell'Interno n. 10/2014, con riferimento al parere del Consiglio di Stato n. 196/2014, espresso in data 22 gennaio 2014;

che siano individuati, con deliberazione di Giunta, i luoghi da destinare in tutto o in parte alle celebrazioni dei matrimoni civili, oltre ai luoghi attualmente utilizzati;

che sia individuato un tariffario per i suddetti luoghi, tempi e modalità di utilizzo, in base al servizio richiesto;

che, a cura della Giunta, entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione, si rediga un regolamento per la celebrazione dei matrimoni.